Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SPECIALI MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE**

**ALIMENTATI A GAS NATURALE NELLA STAGIONE INVERNALE 2022-2023**

**COMUNICAZIONE**

In riferimento al Decreto Ministro della Transizione Ecologica n. 383 del 6 ottobre 2022, si comunica che per la stagione invernale 2022-2023, le nuove date di accensione e spegnimento degli impianti di riscaldamento per tutto il territorio comunale sono le seguenti:

(Selezionare la zona di riferimento del Comune cancellando le altre)

* **Zona A**: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;

*oppure*

* **Zona B**: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;

*oppure*

* **Zona C**: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;

*oppure*

* **Zona D**: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;

*oppure*

* **Zona E**: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;

*oppure*

* **Zona F**: nessuna limitazione.

Le temperature dell'aria, misurata nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare i seguenti limiti:

a) 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

b) 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

**CASI DI ESCLUSIONE**

Tali limitazioni non si applicano nei casi di esclusione indicati dal citato Decreto del Ministro della Transizione Ecologica e riportati in allegato.

**EVENTI ECCEZIONALI**

In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, il presente Ente, potrà autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Sindaco

**CASI DI ESCLUSIONE**

Le riduzioni temporali di 15 gg di cui sopra non si applicano (art. 1, comma 4 del decreto 383/2022):

1. agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
2. alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
3. agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
4. agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
5. agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Inoltre, le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione non si applicano nei seguenti casi:

1. edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
2. impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 4, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
3. impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; Questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione;
4. edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Allo stesso modo, la riduzione di 1°C non si applica (art. 1, comma 11):

1. agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti;
2. agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe motivate ai limiti di temperatura dell’aria di cui al D.P.R. n. 74/2013, basate su elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d’uso;
3. agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 74/2013 o dalla circostanza per cui l’energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo;
4. edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili così come indicato all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 (Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti) e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.